



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA SOCIO-
ASSISTENZIALE COMUNALE (AI SENSI DELLA
L.P. 12.07.1991, N. 14 ART. 20)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28.06.1993, n. 96

INDICE

<u>Comune di Rovereto.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 1 - Finalità.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Attribuzioni della struttura Organizzativa.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Programmazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 - Articolazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 5 - Equipe interprofessionali.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 6 - Personale.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 - Responsabile.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 8 - Assistente sociale con funzioni di coordinamento.....</u>	<u>5</u>
<u>dell'equipe interprofessionale.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 - Personale tecnico professionale.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 10 - Personale amministrativo.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 11 - Norma finale.....</u>	<u>6</u>

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento costituisce una specificazione delle modalità organizzative e di funzionamento della struttura del Comune preposta alla gestione tecnico-amministrativa dei servizi socio-assistenziali, istituita ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 10 della medesima legge provinciale.

Art. 2 - Attribuzioni della struttura Organizzativa

1. La predetta struttura è inserita organicamente e funzionalmente nella struttura organizzativa del Comune. Essa provvede allo svolgimento delle attività per l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali atti a promuovere e sostenere il mantenimento o il reinserimento delle persone in stato di bisogno nel loro ambiente familiare e sociale; concorre a prevenire e rimuovere situazioni di disagio sociale, di bisogno, di abbandono e di emarginazione.
2. La struttura provvede inoltre al coordinamento degli interventi realizzati dai soggetti pubblici e privati convenzionati; assicura adeguatezza di informazioni sui servizi e sulle prestazioni socio-assistenziali, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni, requisiti e modalità per accedervi;
3. La medesima struttura organizzativa può provvedere altresì all'esercizio di ogni altra funzione in materia socio-assistenziale devoluta dalla legge al Comune.

Art. 3 - Programmazione

1. L'attività della struttura è informata al metodo della programmazione, in modo da consentire il raggiungimento delle finalità della legge provinciale n. 14/91; l'attività di programmazione deve armonizzarsi alle indicazioni e agli obiettivi individuati dal piano provinciale socio-assistenziale.
2. La struttura organizzativa gestisce i piani operativi elaborati sulla base delle scelte effettuate dall'ente gestore e predispone le proposte degli atti programmatori, in osservanza delle disposizioni contenute nei comma 4 e 5 dell'art. 12 della legge provinciale n. 14/91.

Art. 4 - Articolazione

1. La struttura organizzativa si articola nel livello centrale e nel livello territoriale, operando tuttavia come un sistema unitario integrato.
2. Il livello centrale garantisce la gestione unitaria e programmata del sistema socio-assistenziale per tutto il territorio del Comune, promuovendone il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari e gli altri servizi del comparto sociale.
3. Il livello territoriale, costituito dalle equipe interprofessionali, garantisce l'attuazione programmata e unitaria degli interventi di prevenzione e promozione sociale, aiuto e sostegno integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare e li integra con quelli attuati dagli operatori dei servizi sanitari, degli altri comparti e con la collaborazione di altri uffici della struttura comunale, ove se ne presenti la necessità.
4. A livello territoriale l'attività operativa si svolge in riferimento a due aree di utenza:
 - a) area dei minori e della famiglia;
 - b) area degli adulti e degli anziani e della famiglia.
5. L'interventi relativo al singolo, sia esso minore, adulto o anziano, non prescinde dal coinvolgimento diretto del nucleo familiare, per instaurare con esso una relazione di aiuto in termini complessivi e nello stesso tempo per valorizzarne le potenzialità.

Art. 5 - Equipe interprofessionali

1. L'equipe costituisce l'articolazione della struttura organizzativa per le attività socio-assistenziali a livello territoriale.
2. L'equipe svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale definito dalla Giunta Provinciale e di norma ha la sua sede in strutture che favoriscano l'integrazione organizzativa con il servizio sanitario di base.
3. L'ambito costituisce una suddivisione territoriale del Comune.
4. Le equipe garantiscono nel loro ambito territoriale, anche attraverso i loro singoli componenti, le seguenti funzioni principali:

- a) l'individuazione dei bisogni e delle risorse del territorio;
 - b) l'informazione sui servizi e sulle prestazioni socio-assistenziali, sulle condizioni, i requisiti e le modalità per accedervi, anche avvalendosi della eventuale collaborazione degli uffici comunali;
 - c) l'analisi e la valutazione della domanda e l'organizzazione della risposta;
 - d) l'attuazione di interventi preventivi, di sostegno e di integrazione previsti dagli artt. 22 e seguenti della legge provinciale n. 14/91 sulla base del regolamento per la disciplina dei servizi e delle determinazioni della Giunta provinciale per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale.
5. Per lo svolgimento di interventi che richiedono progetti o attività coordinati, l'equipe o sue singole componenti professionali sono integrate da operatori dell'area sanitaria, sulla base di accordi e protocolli stipulati fra il Comune e l'U.S.L. territorialmente competente.

Art. 6 - Personale

1. La struttura organizzativa si avvale del seguente personale:
 - a) responsabile della struttura;
 - b) assistente sociale cui sono affidate le funzioni di coordinamento dell'equipe interprofessionale;
 - c) personale tecnico professionale: assistente sociale, educatore professionale, operatore socio-assistenziale;
 - d) personale amministrativo.
2. In relazione agli sviluppi della programmazione degli interventi socio-assistenziali l'equipe può essere integrata con altre figure professionali anche di nuova istituzione.

Art. 7 - Responsabile

1. Il responsabile cura il buon funzionamento dell'attività gestionale sia del livello centrale che di quello territoriale, assicurando la corretta attuazione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'ente gestore: in particolare svolge le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento per la gestione unitaria dei servizi;
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il responsabile:
 - a) dispone in ordine al corretto impiego del personale assegnato alla struttura; provvede in particolare all'individuazione degli operatori componenti le equipe interprofessionali, delle relative zone operative e dei compiti loro assegnati;
 - b) propone in via tecnica gli interventi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività della struttura;
 - c) provvede, avvalendosi della collaborazione degli assistenti sociali cui sono affidate le funzioni di coordinamento delle equipe, allo svolgimento delle attività connesse alla programmazione ed alla verifica degli interventi del sistema dei servizi socio-assistenziali gestiti dal Comune o con esso convenzionati;
 - d) cura la stesura della relazione consuntiva e propositiva annuale di cui all'art. 12 del comma 4 della legge provinciale n. 14/91;
 - e) garantisce gli adempimenti necessari per il buon funzionamento delle equipe territoriali, anche attraverso il costante raccordo con gli assistenti sociali cui sono affidate le funzioni di coordinamento dell'equipe interprofessionale e periodici momenti di aggiornamento e verifica con tutto il personale assegnato alla struttura;
 - f) collabora con la competente struttura dell'ente gestore alla individuazione del fabbisogno finanziario relativo ai capitoli di spesa del proprio settore;
 - g) concorre all'individuazione del fabbisogno di formazione e aggiornamento del personale;
 - h) cura la realizzazione del sistema informativo socio-assistenziale locale, in armonia con le linee e gli indirizzi elaborati a livello provinciale;
 - i) promuove, in collaborazione con le equipe, l'attività di informazione presso la popolazione sui servizi e sulle prestazioni socio-assistenziali, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni, requisiti e modalità per accedere ai servizi e alle relative prestazioni;
 - j) promuove il coordinamento e l'integrazione con i soggetti pubblici, le organizzazioni di volontariato e del privato sociale;

- k) predisporre, sulla base degli schemi-tipo, le convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'art. 38 della legge provinciale n. 14/91.

Art. 8 - Assistente sociale con funzioni di coordinamento dell'equipe interprofessionale

1. Le funzioni di coordinamento sono assicurate da un assistente sociale dell'equipe che continua a svolgere la propria attività operativa in misura ridotta in relazione alla dimensione dell'equipe stessa.
2. L'assistente sociale cui sono affidate le funzioni di coordinamento:
 - a) assicura il coordinamento sul piano interno, in particolare attraverso la promozione di modalità di lavoro di gruppo interdisciplinare;
 - b) elabora, in collaborazione con gli operatori direttamente interessati, i piani di lavoro attuativi dei programmi di attività elaborati dalla struttura, tenendo conto della peculiarità della situazione orografica, demografica, sociale e dei bisogni socio-assistenziali e delle risorse individuati nell'ambito e promuove soluzioni organizzative adeguate al raggiungimento degli obiettivi;
 - c) cura la raccolta dei dati e delle informazioni relative ai bisogni socio-assistenziali e alle risorse presenti nell'ambito territoriale e relative allo svolgimento dell'attività dell'equipe e le fornisce al responsabile;
 - d) verifica con gli altri operatori lo stato di attuazione dei piani di lavoro e la corrispondenza tra bisogni ed interventi;
 - e) partecipa alla programmazione e verifica delle attività della struttura;
 - f) conduce e coordina l'attività di informazione, presso la popolazione e presso le organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio anche ai fini della promozione della partecipazione;
 - g) collabora con il responsabile per la conoscenza dell'andamento dei carichi di lavoro degli operatori.

Art. 9 - Personale tecnico professionale

1. L'assistente sociale ha la responsabilità principale della valutazione tecnica del bisogno, della progettazione e verifica dei singoli interventi, responsabilità che comunque condivide con gli altri operatori in equipe. Esso svolge in piena autonomia professionale gli interventi di aiuto e sostegno di propria competenza. Riveste un ruolo di indirizzo e coordinamento degli operatori socio-assistenziali che operano sul territorio assegnato. Partecipa attivamente agli interventi di prevenzione e promozione sociale previsti nei programmi di attività.
2. L'educatore professionale ha la responsabilità della programmazione e verifica degli interventi educativi rivolti alle diverse tipologie di utenza nei casi in cui gli stessi siano previsti dal progetto di intervento socio-assistenziale. Esso svolge in piena autonomia professionale l'attività educativa programmata. Partecipa attivamente agli interventi di prevenzione e promozione sociale previsti nei programmi di attività.
3. L'operatore socio-assistenziale ha un ruolo prevalentemente operativo nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare e degli interventi in cui è prevista la sua presenza. Partecipa attivamente alla verifica degli interventi anche fornendo gli elementi di conoscenza sulla evoluzione dei casi.

Art. 10 - Personale amministrativo

1. Il personale amministrativo assicura, nell'ambito delle attribuzioni del proprio profilo professionale, lo svolgimento delle attività amministrative, finanziarie e contabili per l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle prestazioni e le attività di segreteria a livello centrale e territoriale. Lo svolgimento di dette attività avviene in collaborazione con il personale tecnico-professionale.
2. Il personale amministrativo responsabile dei procedimenti amministrativi per l'attuazione degli interventi provvede in particolare alle attività connesse all'accertamento delle condizioni reddituali e dello stato patrimoniale dichiarati per l'accesso agli interventi socio-assistenziali ed alle verifiche periodiche delle medesime condizioni avvalendosi anche della collaborazione di

altri enti. Supporta inoltre il responsabile nella predisposizione di atti amministrativi complessi finalizzati a disciplinare i rapporti contrattuali per la fornitura di servizi.

3. Il personale amministrativo addetto alle attività di segreteria che opera a livello territoriale svolge anche attività di informazione generale e di filtro nei confronti dell'utenza.

Art. 11 - Norma finale

1. Per quanto attiene gli aspetti relativi all'organizzazione e gestione del personale, non previsti dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dal Regolamento organico del personale dipendente.